

XVII legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 576

"Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015" - Modifiche proposte dalle Commissioni

giugno 2013
n. 20



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
delle infrastrutture e dei trasporti

ufficio ricerche nei settori
dell'ambiente e del territorio



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 576

"Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015" - Modifiche proposte dalle Commissioni

giugno 2013

n. 20

I dossier del Servizio studi sono destinati alla documentazione dei Senatori. Per esigenze di tempestività informativa non è sempre possibile utilizzare i testi normativi in commento nella loro versione definitiva. I testi normativi eventualmente riportati non hanno comunque il carattere ufficiale proprio dei testi riportati negli atti parlamentari a cui, dunque, si rinvia. Si è grati fin d'ora per qualunque segnalazione relativa ad errori o imprecisioni, anche al fine dell'aggiornamento della versione dei dossier disponibile on line che sostituisce quelle, di volta in volta, stampate.

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	7
Articolo 1 <i>(Riconoscimento dell'area industriale di Piombino come area di crisi industriale complessa e disposizioni necessarie al suo rilancio).....</i>	9
Articolo 2 <i>(Emergenza rifiuti a Palermo).....</i>	10
Articolo 3 <i>(Emergenza ambientale - TARES - Regione Campania).....</i>	12
Articolo 3-bis, em. 3.0.1 (testo 3) <i>(Disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella regione Puglia)</i>	13
Articolo 4 <i>(Proroga gestione commissariale Galleria Pavoncelli)</i>	14
Articolo 5 <i>(Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di Expo 2015).....</i>	14
Articolo 5, altri commi aggiuntivi al comma 1 <i>(Rifinanziamento di servizi marittimi; rapporti con l'ONU e norme di contabilità; Rete ferroviaria italiana S.p.A.; Torino-Lione).....</i>	16
Articolo 5-bis, em. 5.0.2 (testo 2) <i>(Acquisizione di lavori, servizi e forniture dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti)</i>	18
Articolo 6 <i>(Proroga emergenza sisma maggio 2012)</i>	19
Articolo 6-bis, em. 6.0.22/26 <i>(Soddisfazione della verifica di sicurezza).....</i>	19
Articolo 6-bis, em. 6.0.67 <i>(Perdite d'esercizio anno 2012).....</i>	20
Articolo 6-bis, em. 6.0.108 <i>(Modifiche alla disciplina dell'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia).....</i>	20
Articolo 6-bis, em. 6.0.2000 <i>(Deroga al patto di stabilità interno per i Comuni e le Province colpiti dal sisma</i>	22
Articolo 6-bis, em. 6.0.80/82 <i>(Incrementi di superfici in sede di ricostruzione)</i>	22

Articolo 6-bis, em. 6.0.1000 <i>(Assunzioni di personale per emergenza post-sisma maggio 2012)</i>	23
Articolo 6-bis, em. 6.0.5000 (testo 3) <i>(Disposizioni concernenti i soggetti danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)</i>	24
Articolo 6-bis,em. 6.0.9000 <i>(Deroga al patto di stabilità interno per il sisma in Molise)</i>	25
Articolo 7 <i>(Interventi in favore delle zone sismiche della regione Abruzzo)</i>	25
Articolo 7-bis, em. 7.0.1000 <i>(Rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma Abruzzo)</i>	27
Articolo 8 <i>(Rimozione delle macerie; ripristino di disponibilità per attività di monitoraggio - sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo)</i>	28
Articolo 8-bis, em. 8.0.100 (testo 2) <i>(Patrocinio degli uffici legali regionali)</i>	29
Articolo 8-bis, em. 8.0.500 <i>(Utilizzo di terre e rocce da scavo)</i>	29
Articolo 1 del disegno di legge di conversione n. 576, commi da 1-bis a 1-quaterdecies <i>(Trasferimento delle funzioni in materia di turismo)</i>	29

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Riconoscimento dell'area industriale di Piombino come area di crisi industriale complessa e disposizioni necessarie al suo rilancio)

L'articolo 1 (comma 1) disciplina il Progetto di riconversione e riqualificazione industriale di Piombino dichiarata area di crisi industriale complessa; il Presidente della Regione Toscana (**comma 2**) è nominato Commissario straordinario al fine di assicurare la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale; **le commissioni (em. 1.2)** hanno specificato che prima di qualsiasi intervento, dovrà essere attuato il piano di caratterizzazione e di bonifica dei sedimenti, previsto dal citato piano regolatore; **le commissioni (em. 1.5)** hanno riformulato la clausola di invarianza finanziaria per l'attività del Commissario straordinario, prevedendo che essa dovrà avvenire senza diritto ad alcun compenso, indennità, rimborso spese ed emolumento comunque denominato e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I commi 3, 4, e 6 consentono al Commissario straordinario di avvalersi dell'Autorità Portuale di Piombino e del Comune di Piombino, quali soggetti attuatori, nonché degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali e disponendo speciali forme di controllo sugli atti da parte della Corte dei conti; è previsto un Accordo di Programma Quadro tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Autorità portuale di Piombino, la Regione Toscana e il Comune di Piombino, **nonché, secondo l'em. 1.16 (testo 2)** il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di individuare le risorse destinate agli specifici interventi **per l'area industriale di Piombino e per le finalità infrastrutturali, portuali ed ambientali (em. 1.1000)** da trasferire **(entro il termine, secondo l'em. 1.18, di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge)** all'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui "all'articolo 1" **(riferimento soppresso dall'em. 1.19 - testo 2 delle commissioni)**. **Il comma 5** fissa il termine di 30 giorni al Comitato interministeriale per la programmazione economica per l'approvazione del progetto definitivo relativo alla bretella di collegamento, al porto di Piombino, dell'asse autostradale Cecina – Civitavecchia e per l'approvazione dello schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica vigente con il concessionario, con allegato il nuovo piano economico finanziario riferito alle attuali tratte in esercizio. **L'em. 1.12 (testo 5)** ha riformulato il comma 5 prevedendo che al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali destinati all'area portuale di Piombino, il CIPE, nel termine di sessanta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, delibera in ordine al progetto definitivo relativo al

lotto n. 7 - tratto tra l'intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno - compreso nella bretella di collegamento al porto di Piombino, parte integrante dell'asse autostradale Cecina – Civitavecchia; l'impegno finanziario per la realizzazione del predetto tratto del lotto n. 7 è posto a carico della concessionaria Società Autostrada Tirrenica (SAT), in conformità al piano economico finanziario dell'intera opera dell'asse autostradale Cecina - Civitavecchia ed in coerenza con il predetto piano anch'esso da sottoporre al Comitato interministeriale per la programmazione economica; restano comunque ferme le prescrizioni dettate dal CIPE con le delibere n. 78 del 2010 e n. 85 del 2012.

Il comma 7 prevede che le risorse statali erogate alla regione Toscana o al comune di Piombino sono escluse, per l'anno 2013, dai limiti del Patto di Stabilità Interno. **L'em. 1.2400** ha riformulato il comma 7 escludendo dai limiti del Patto di Stabilità anche i pagamenti finanziati con le risorse della regione Toscana o del comune di Piombino nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2014; inoltre è previsto che l'eventuale innalzamento ulteriore del limite predetto necessita di previa relazione del Commissario in ordine alle spese sostenute ed alle necessità ancora da soddisfare; è disciplinata la compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (disciplinati dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 154/2008) autorizzando il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

L'em. 1.25 (testo 3) introduce due nuovi commi che autorizzano la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 al fine di ripristinare l'efficienza e l'operatività della Sala operativa e del Centro VTS della Capitaneria di porto – Guardia costiera di Genova e dei mezzi navali addetti al servizio di pilotaggio portuale danneggiati in occasione del sinistro occorso nel porto di Genova in data 7 maggio 2013; all'onere predetto si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2013 e 2014 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 388/2000 (fondo per la promozione di trasporti marittimi sicuri).

L'em. 1.2000 introduce due nuovi commi: il primo estende all'area industriale di Trieste il riconoscimento di crisi industriale complessa, analogamente a quanto il comma 1 effettua per Piombino; *il secondo comma appare ultroneo poiché contiene solo un rinvio al primo comma.*

Articolo 2

(Emergenza rifiuti a Palermo)

L'articolo 2 detta disposizioni relative all'emergenza rifiuti a Palermo. Mantiene (fino al 31 dicembre 2013) per la raccolta e gestione dei rifiuti nel

territorio di quella città, la disciplina emergenziale posta nel 2010 per la Regione Siciliana. Più in particolare, l'articolo in commento mantiene la disciplina emergenziale, con riferimento ad alcuni interventi:

- a) la realizzazione della sesta vasca della discarica di Bellolampo;
- b) la realizzazione e autorizzazione nel frattempo di "speciali forme di gestione dei rifiuti";
- c) la messa in sicurezza della discarica, con riguardo soprattutto alla gestione del percolato, con inoltre il completamento degli impianti atti al trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani, sì che in discarica giungano solo rifiuti trattati;
- d) l'incremento della raccolta differenziata;
- e) il completamento del sistema impiantistico previsto dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, **di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 11 luglio 2012 (come specificato dall'emendamento 2.100 (testo 2), approvato nel corso dell'esame in sede referente)**, sì da giungere ad una corretta gestione dell'intero ciclo integrato dei rifiuti.

Si segnala che con il citato decreto è stato approvato il «Piano Regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia». Si rileva, ai fini del requisito della pubblicazione delle leggi e della conoscibilità del contenuto dell'articolo in esame, che il testo del decreto, come emerge dal comunicato contenuto nella Gazzetta Ufficiale, non è pubblicato, ma "è consultabile presso la Sede della Regione Siciliana con le modalità previste dalla legge".

L'articolo impone (**comma 2**) al presidente della regione - il quale era nominato dall'ordinanza n. 3887 del 2010 Commissario delegato per l'emergenza rifiuti siciliana - di attribuire ad altro soggetto, di sua scelta e nomina, le funzioni commissariali. **L'emendamento 2.11 (testo 2), approvato nel corso dell'esame in sede referente**, attribuisce al presidente della Regione Siciliana il compito di trasmettere semestralmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione concernente il monitoraggio e la rendicontazione economico-finanziaria degli interventi nonché quello di riferire alle competenti Commissioni parlamentari, con periodicità almeno semestrale, sullo stato di avanzamento dei lavori e sull'utilizzo delle risorse stanziare.

Si segnala che il sopra menzionato **emendamento 2.100 (testo 2) inserisce il comma aggiuntivo 2-bis** ove si prevede che, al fine di assicurare il tempestivo rientro all'ordinarietà della gestione dei rifiuti, tutti i provvedimenti di cui al comma 1, lettera e), del Commissario - e cioè quelli riguardanti il completamento del sistema impiantistico previsto dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani - dovranno essere adottati previo parere vincolante dei Prefetti competenti per territorio.

Articolo 3

(Emergenza ambientale - TARES - Regione Campania)

L'**articolo 3** ai **commi 1 e 2** dispone che - in relazione all'emergenza nella gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazione di Succivo, nella Regione Campania - fino al 31 marzo 2014 continuino a produrre effetti le disposizioni cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012; ai relativi oneri si provvede con le risorse già previste per la copertura della predetta ordinanza.

Il **comma 3** differisce di dodici mesi il termine (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 196 del 2010) di durata della nomina, disposta da parte del Presidente della regione Campania, dei Commissari straordinari per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto. **L'emendamento 3.2, approvato nel corso dell'esame in sede referente, dispone la soppressione del comma 3.**

L'emendamento 3.6 (testo 2), approvato nel corso dell'esame in sede referente, inserisce un comma 3-bis, ove si attribuisce al presidente della regione Campania il compito di trasmettere semestralmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alle commissioni parlamentari competenti una relazione concernente: lo stato del regime autorizzatorio per ciascuno degli impianti; la rendicontazione economico-finanziaria degli interventi sugli impianti; la rendicontazione contabile delle spese relative alla gestione commissariale; le attività svolte, anche per il superamento delle criticità, in relazione allo stato di attuazione delle opere; le spese sostenute per l'adeguamento degli impianti e un cronoprogramma a scalare degli adeguamenti mancanti; i monitoraggi ambientali con l'indicazione degli effetti sull'aria, sulle acque superficiali e di falda.

Un **comma 3-bis, pure aggiunto in sede referente (em. 3.8 testo 2)**, consente ai Comuni della regione Campania, fino al 31 dicembre 2013, di continuare ad avvalersi delle società provinciali costituite ai sensi del comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 195 del 2009¹, per l'accertamento e la riscossione della TARES; a dette società viene altresì affidata la gestione della TARES.

Si tratta di società costituite, in via d'urgenza, ad integrale partecipazione e controllo delle amministrazioni provinciali (e che, in fase di prima attuazione, possono essere amministrate anche da personale appartenente alle pubbliche amministrazioni) che subentrano, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-ter² dello stesso articolo 11, nei

¹ *Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.*

² Secondo il quale, in fase transitoria, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite dai comuni.

contratti in corso con soggetti privati che svolgono in tutto o in parte le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti.

Ai sensi del successivo comma 3 le società provinciali, che agiscono sul territorio anche quali soggetti preposti all'accertamento e alla riscossione della TARSU e della TIA, attivano adeguate azioni di recupero degli importi evasi nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti ed a tale fine i comuni della Campania trasmettono alle province, per l'eventuale successivo inoltro alle società provinciali, gli archivi afferenti alla TARSU ed alla TIA nonché altri dati rilevanti.

Un ulteriore **comma 3-bis dell'articolo 3, anch'esso aggiunto in sede referente (em. 3.13 testo 2)**, prevede che per la regione Campania, la somma corrispondente al contributo dovuto ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale n. 4 del 2007³ (ossia il contributo dovuto ai comuni sede di impianti per il trattamento dei rifiuti urbani da parte dei soggetti affidatari del servizio integrato) sia considerata tra i costi di gestione degli impianti che concorrono alla determinazione della TARES.

La disposizione viene emanata in attuazione dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011⁴, con il quale è stato istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Si ricorda in particolare che il comma 11 dell'articolo 14 citato stabilisce che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Articolo 3-bis, em. 3.0.1 (testo 3)

(Disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella regione Puglia)

L'**articolo 3-bis, aggiunto in sede referente (em. 3.0.1 testo 3)**, differisce fino al 31 dicembre 2013 gli effetti delle disposizioni recate dal DPCM 13 gennaio 2012, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Puglia.

Precisamente il DPCM 13 gennaio 2012 (pubblicato nella *Gazz. Uff.* del 19 gennaio 2012, n. 15) ha prorogato, con la limitazione degli ambiti derogatori alla sola normativa in materia ambientale, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza nel territorio della regione Puglia nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione.

³ Legge regionale n. 4 del 28 marzo 2007, recante "Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati".

⁴ *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.*

La norma in esame, da cui non devono derivare oneri a carico dello Stato, opera espressamente in deroga al divieto di proroga o rinnovo previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 59 del 2012⁵.

Si ricorda infatti che, ai sensi della norma citata, le gestioni commissariali operanti, ai sensi della legge n. 225 del 1992 (*Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*), all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.

Articolo 4

(Proroga gestione commissariale Galleria Pavoncelli)

L'articolo 4 proroga lo stato di emergenza in relazione alla vulnerabilità sismica della «Galleria Pavoncelli», la quale convoglia le risorse idriche dell'Acquedotto pugliese e demanda ad un Accordo di programma tra le Regioni interessate, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Acquedotto Pugliese S.p.A., l'individuazione del soggetto competente al subentro nelle attività e nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità.

Le commissioni riunite (em. 4.2) hanno riformulato il comma 1, riferendo specificamente la proroga alla gestione commissariale, in luogo del riferimento *tout court* all'ordinanza che l'ha istituita.

Le commissioni riunite (em. 4.10, testo 2) hanno introdotto un comma 1-*bis*, che pone al Commissario straordinario obblighi di informazione al Parlamento ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia periodici che al termine dell'incarico commissariale; il rapporto dovrà contenere la relazione delle attività svolte e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale della Galleria Pavoncelli; un ulteriore obbligo informativo è posto in favore delle competenti Commissioni parlamentari, periodicamente e almeno ogni sei mesi, sullo stato di avanzamento degli interventi nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziato.

Articolo 5

(Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di Expo 2015)

L'articolo 5 contiene disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di Expo 2015.

Nel corso dell'esame in sede referente sono state approvate modifiche agli originari commi dell'articolo e sono stati definiti commi aggiunti di cui si dà conto nella sintesi seguente (cfr.).

⁵ *Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile.*

Al **comma 1**, la **lettera a)** prevede la nomina di un Commissario *unico* delegato dal Governo, titolare di poteri amministrativi sostitutivi e di un potere speciale derogatorio a mezzo di ordinanza.

Il Commissario può nominare fino a tre tecnici (uno dei quali può esser scelto nel ruolo dei Prefetti, secondo l'**em. 5.10**), cui demandare alcune funzioni (il controllo sull'andamento dei lavori delle opere; sull'esercizio dei poteri sostitutivo e di ordinanza e derogatorio; sulle opere di cui la Società Expo 2015 non sia stazione appaltante) o interventi in relazione (**em. 5.200**) a specifiche opere.

I poteri del Commissario unico (**em. 5.6 testo 4**), si è accennato, sono poteri sostitutivi, a fronte di situazioni ostative alla realizzazione delle opere essenziali e connesse o al regolare svolgimento dell'evento (con l'**emendamento 5.11** il riferimento alle attività appare rafforzato: il Commissario non più "si adopera", ma esercita tutte le attività necessarie). Consistono altresì in un potere speciale derogatorio a mezzo di ordinanza. Se configurino deroghe ulteriori rispetto a quelle già vigenti, i provvedimenti derogatori richiedono la previa adozione di una delibera del Consiglio dei ministri, che fissi i limiti (temporali e di ambito normativo) entro cui il provvedimento agisca. Le ordinanze commissariali (così come i provvedimenti dei soggetti delegati) sono immediatamente efficaci e devono essere pubblicati, così in Gazzetta ufficiale come nel sito Internet di Expo 2015 (**em. 5.8**).

In conclusione, si è qui nella materia, invero complessa e delicata, del potere di emanare ordinanze extra ordinem e di derogare all'ordinaria disciplina vigente. La complessità risiede, tra l'altro, oltre che nella determinazione della ampiezza derogatoria, nell'accertamento della sussistenza dei presupposti atti a fondare il ricorso a tale strumentazione, ove l'eccezionalità ed emergenza siano legate non a repentini accadimenti ma alla realizzazione di opere pubbliche da tempo programmate o programmabili.

Al termine del suo incarico, il Commissario è tenuto a trasmettere al Parlamento (ed al Governo) una relazione sulle attività svolte (**em. 5.7-testo 2**), sullo stato di attuazione delle opere nonché la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale.

La **lettera b) novella disposizione della legge di stabilità 2013, si da estendere l'ambito di applicabilità, da parte della Società Expo 2015, delle economie di gara.**

L'**articolo 5, comma 1, lettera c)** reca disposizioni speciali per le procedure di evidenza pubblica dei contratti stipulati dalla Società Expo 2015 S.p.A., nonché dai soggetti concessionari di specifiche infrastrutture stradali, prevedendo deroghe alle disposizioni in materia di progettazione, affidamento in caso di fallimento dell'aggiudicatario, accordi quadro ed esclusione automatica delle offerte anomale.

Le commissioni riunite (em.ti 5.14-18) hanno approvato una riformulazione di carattere formale.

Le commissioni riunite (em. 5.12) hanno introdotto un'ulteriore possibilità di deroga normativa specificamente rivolta alle opere concernenti recuperi ambientali, fondi stradali o ferroviari e piazzali, prevedendo che possano essere utilizzate le materie prime secondarie per l'edilizia, anche derivanti da impianti di trattamento di rifiuti autorizzati con procedura semplificata, in attesa della prevista emanazione di apposite norme che stabiliscano i criteri per il recupero di tale tipo di rifiuti.

Le commissioni riunite (em. 5.20 – testo 2) hanno sostituito la prima delle infrastrutture stradali alle quali possono applicarsi le deroghe predette: in luogo di “Interconnessione Nord Sud tra la SS11 all’Autostrada A4 Milano-Torino (Viabilità Cascina Merlata stralcio Gamma)” si individua “Interconnessione Nord Sud tra la SS 11 all'altezza di Cascina Merlata e l’Autostrada A4 Milano – Torino”.

L'em. 5.100 (testo 2) inserisce tre nuovi commi dopo il comma 1, dell'articolo 5.

Il primo comma consente alla Società Expo 2015 S.p.A. di stipulare apposito Protocollo con le Nazioni Unite per disciplinare le modalità della relativa partecipazione a supporto dell'organizzazione dell'Evento, anche con la costituzione di uno specifico Fondo Fiduciario (*Trust Fund*) attraverso il quale l'Organizzazione delle Nazioni Unite opera, a valere sulle risorse della società, secondo le modalità previste nel medesimo Protocollo.

Il secondo comma consente l'istituzione di un Fondo economale per il pagamento delle spese contrattuali per le quali non è possibile disporre tramite ordinativi di pagamento nella forma ordinaria con obbligo di rendicontazione, a valere sulle risorse della contabilità speciale del Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia che nomina un funzionario responsabile del predetto servizio cassa economale, la cui attività è disciplinata dagli articoli 33 e seguenti del Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato (DPR 254/2002) e dagli articoli 7 e 8 del Decreto Ministeriale 21 febbraio 2006 del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il terzo comma limita l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e il Bureau International des Expositions (ratificato con la legge 3/2013) in materia di esenzioni a favore dei Commissariati Generali di Sezione per la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano 2015, alle attività svolte in relazione alla realizzazione e gestione del Padiglione Italia, alla Expo 2015 S.p.A.

La I Commissione (Affari costituzionali) in sede di parere sull'em. 5.100 (testo 2) ha invitato a verificare, in primo luogo, quanto alla disposizione contenuta nel primo comma, la congruità dello strumento previsto (Protocollo con le Nazioni Unite) rispetto alla finalità perseguita, in modo da garantire le migliori condizioni di praticabilità giuridica della tipologia di rapporto tra la società «Expo 2015 s.p.a.» e le Nazioni Unite. In ordine al secondo e terzo comma, invita a verificare che le competenze ivi previste siano compatibili con la natura e le funzioni attribuite alla società «Expo 2015 s.p.a.».

Articolo 5, altri commi aggiuntivi al comma 1

(Rifinanziamento di servizi marittimi; rapporti con l'ONU e norme di contabilità; Rete ferroviaria italiana S.p.A.; Torino-Lione)

Gli identici em. 5.42 e 5.43 hanno inserito tre nuovi commi, dopo il comma 1, dell'articolo 5, per il rifinanziamento di servizi marittimi.

Il primo comma autorizza la spesa di 3 milioni di euro, nel 2013, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera *b*), della legge finanziaria 2007 (296/2006) che si riferisce a:

- acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie;
- acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale;
- interventi di cui al comma 4, dell'articolo 8, del decreto-legge 159/2007 che si riferisce al trasporto marittimo di passeggeri nello Stretto di Messina mediante:
 - acquisto o noleggio di navi;
 - adeguamento e il potenziamento dei pontili e dei relativi servizi;
 - collegamento veloce dell'aeroporto di Reggio Calabria con Messina ed altri eventuali scali;
 - introduzione di agevolazioni tariffarie nel periodo dell'emergenza connesso ai lavori sull'autostrada A3, nel tratto tra Bagnara e Reggio Calabria;
 - il sistema informativo dei servizi di mobilità nello Stretto.

La disposizione non sembra specificare in dettaglio i servizi oggetto di rifinanziamento, la cui articolazione appare piuttosto ampia, a fronte dello stanziamento disposto.

Il secondo comma reca la copertura finanziaria dell'onere derivante dal comma 1-bis (3 milioni di euro): quanto a euro 2,5 milioni di euro, mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge finanziaria 2005 (311/2004) per operazioni in materia di motorizzazione; quanto a euro 500.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente 2013 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. **Il terzo comma** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

L'em. 5.40 (testo 2) inserisce tre nuovi commi dopo il comma 1, dell'articolo 5.

Il primo comma consente che le risorse iscritte in bilancio per gli anni 2012 e 2013, destinate al contratto di programma di Rete ferroviaria italiana S.p.A. - parte servizi, per la copertura dei costi della manutenzione e delle attività ordinarie, residuali rispetto all'effettivo fabbisogno come indicato nel contratto stesso, possano essere utilizzate per la compensazione dei costi relativi alla

manutenzione straordinaria da sostenere dalla stessa società negli anni 2012 e 2013, inclusi nel medesimo contratto.

Il secondo comma autorizza la spesa di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, da attribuirsi con delibera CIPE con priorità per la prosecuzione dei lavori relativi al Terzo Valico dei Giovi e per il quadruplicamento della linea Fortezza-Verona di accesso sud alla galleria di base del Brennero.

Il terzo comma contiene la clausola di copertura finanziaria dei primi due mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2015 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'em. 5.50 (testo 5) inserisce un nuovo comma dopo il comma 1, dell'articolo 5, che al fine del completo soddisfacimento da parte dello Stato del programma relativo agli interventi di riqualificazione del territorio che accompagneranno l'esecuzione del progetto ferroviario Torino-Lione (approvato dal CIPE con delibera 57/2011) da individuarsi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dai rappresentanti degli enti locali interessati all'opera, finanziati con le risorse comunali, regionali e statali, autorizza la spesa nel limite di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (disciplinati dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 154/2008) autorizzando il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Le predette risorse sono trasferite alla regione Piemonte ovvero agli enti locali interessati dalla cantierizzazione del suddetto progetto per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ai fini dell'esclusione delle predette somme dai limiti del Patto di Stabilità Interno.

Articolo 5-bis, em. 5.0.2 (testo 2)

(Acquisizione di lavori, servizi e forniture dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti)

L'em. 5.0.2 (testo 2) differisce al 31 dicembre 2013 l'entrata in vigore della centrale unica di committenza per i comuni con popolazione non superiore a

5.000 abitanti; la disposizione, introdotta dal decreto-legge 201/2011 (articolo 23, comma 5) sarebbe dovuta entrare in vigore per i bandi pubblicati dopo il 31 marzo 2013, ditalchè sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati a far data dal 1° aprile 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Articolo 6

(Proroga emergenza sisma maggio 2012)

L'**articolo 6** reca alcuni differimenti, proroghe ed estensione di termini, relativi alle misure adottate per gli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, verificatisi nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio nell'Emilia e Rovigo.

Il **comma 1** proroga dal 31 maggio 2013 al 31 dicembre 2014 il termine di scadenza dello stato di emergenza.

I successivi **commi da 2 a 5** concernono i termini temporali di riferimento per la disciplina inerente ai finanziamenti, in favore di determinati soggetti, ai fini del pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. **Un emendamento (6.100), approvato nel corso dell'esame in sede referente**, prevede un'ulteriore estensione del periodo temporale di riferimento, sostituendo il termine del 30 settembre 2013 con quello del 15 novembre 2013.

Due emendamenti identici (6.12 e 6.13), approvati nel corso dell'esame in sede referente, inserendo un comma aggiuntivo, prorogano dall'8 giugno 2013 all'8 dicembre 2013 il termine entro il quale deve essere effettuata la verifica di sicurezza, intesa alla certificazione di agibilità sismica per le attività produttive svolte in edifici che presentino determinate carenze causate dagli eventi sismici summenzionati. Si ricorda che, durante il periodo temporale in oggetto, il certificato di agibilità sismica può essere rilasciato, in via provvisoria, dal tecnico incaricato - oltre che nel caso di assenza delle carenze - qualora le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisoriali.

Un altro emendamento - 6.17 (testo 2) - approvato nel corso dell'esame in sede referente (anch'esso inserisce un comma aggiuntivo) riguarda le contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale ed intestate ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto - si ricorda che questi ultimi svolgono la funzione di Commissari delegati, con il compito di coordinare le attività (nella regione di rispettiva competenza) per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici in oggetto -. L'emendamento specifica che sulle contabilità speciali summenzionate possono confluire anche altre risorse finanziarie (oltre a quelle già contemplate dalla norma oggetto di novella) a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti.

Articolo 6-bis, em. 6.0.22/26
(Soddisfazione della verifica di sicurezza)

L'**articolo 6-bis, introdotto a seguito dell'approvazione, nel corso dell'esame in sede referente, degli identici emendamenti 6.0.22, 6.0.23, 6.0.24, 6.0.25 e 6.0.26**, interviene sull'articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 74 del 2012, ove si richiede per le imprese che svolgono attività produttive in edifici con determinate carenze strutturali, nelle aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012, che il livello di sicurezza di ogni costruzione non potrà essere inferiore al 60% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo. In caso contrario, qualora tale valore non venga raggiunto, la norma prevede l'esecuzione di interventi di miglioramento sismico finalizzati a garantire il raggiungimento della citata soglia di sicurezza.

La modifica che si propone di introdurre estende tale disposizione a tutte le aree del territorio nazionale in cui l'intensità macrosismica, così come rilevata dal Dipartimento della Protezione Civile, abbia raggiunto intensità MCS (Scala Mercalli-Cancani-Sieberg) pari a 6.

Articolo 6-bis, em. 6.0.67
(Perdite d'esercizio anno 2012)

L'**emendamento 6.0.67** prevede che, a partire dalla data del 31 dicembre 2012, per le imprese che hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122 e di cui all'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, le perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2012 non rilevano, nell'esercizio nel quale si realizzano e nei quattro successivi, ai fini dell'applicazione degli articoli 2446 e 2447, 2482 bis, 2482-*ter*, 2484, 2545-*duodecies* del Codice civile. I richiamati articoli del codice civile concernono la disciplina della riduzione del capitale sociale per perdite, e delle connesse ipotesi di scioglimento o trasformazione della società, nelle società per azioni, nelle società in accomandita per azioni e nelle società cooperative.

Articolo 6-bis, em. 6.0.108
(Modifiche alla disciplina dell'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia)

Con l'**emendamento 6.0.108** le Commissioni riunite intendono affrontare la sperequazione che si è venuta a creare quando - includendo, tra le funzioni e i

compiti che svolgono le camere di commercio, anche la tutela del *made in Italy* - la strumentazione⁶ a favore delle camere di commercio "ordinarie" si è dimostrata più vasta rispetto alle altre cui - ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 580 - compete l'uso della denominazione «camera di commercio»: si tratta delle associazioni cui partecipino enti ed imprese italiani e di altro Stato riconosciuto dallo Stato italiano, dotate di amministratori che soddisfino i requisiti di legge⁷ e che o abbiano ottenuto il riconoscimento di cui alla legge 1° luglio 1970, n. 518, o risultino iscritti all'albo di cui al decreto 15 febbraio 2000, n. 96.

L'**emendamento 6.0.108** ora estende il riconoscimento di tale seconda fattispecie di associazioni (almeno a quelle che risultino iscritte alla data di approvazione della legge), definendole "enti pubblici non economici dotati di autonomia funzionale e patrimoniale", sia pur precisando che nessun onere finanziario ed economico deriva o può essere disposto ad alcun titolo per le finanze pubbliche centrali e periferiche da tale loro qualificazione, dalla loro struttura e dalla loro attività⁸.

Anche i requisiti di iscrizione all'albo paiono innovati, anche se in parte l'inserzione - per la sua collocazione all'interno del decreto ministeriale - non attiene ad un requisito statutario pro futuro (previsione che i "soggetti titolari di incarichi negli organi statuari sia monocratici che collegiali" non possano restare in carica per più di 15 anni, includendo nel periodo di comporta anche la variazione di carica) ma ad una norma efficace direttamente: i soggetti che **già** hanno superato i quindici anni sarebbero dichiarati decaduti *ope legis*, tanto che si procederebbe alla loro sostituzione secondo le norme dei rispettivi statuti. Immediatamente operativa sarebbe anche la previsione attributiva del passaporto diplomatici ai soggetti titolari degli incarichi monocratici ed i loro vicari (limitatamente a quelli che sono di nazionalità italiana e per la durata dell'incarico), sia pure sotto forma di rinvio alle categorie di cui al decreto MAE 30 dicembre 1978, n. 4668. Infine, si introduce un obbligo di preventiva approvazione (dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro

⁶ Il comma 1 dell'articolo 43 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 individua l'Autorità amministrativa competente all'esercizio del potere sanzionatorio in caso di fallace indicazione dell'uso del marchio, qualora lo stesso avvenga con modalità tali (stampigliatura "*Made in Italy*") da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. Con la disposizione, le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competenti per territorio sono le destinatarie del rapporto previsto dall'art. 17 della L. 689/1981, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie e amministrative di cui al comma 49-*bis* (fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore in errore sull'origine italiana, punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 250.000 euro).

⁷ Se amministratori cittadini italiani non abbiano riportato condanne per reati punibili con la reclusione e se amministratori cittadini stranieri siano in possesso di benessere della rappresentanza diplomatica dello Stato di appartenenza.

⁸ Si rammenta, però, che per le camere di commercio "ordinarie" la Corte dei Conti, Sez. Giur. Reg. Calabria, sent. n. 71 del 7 febbraio 2002, *Banca Antoniana Popolare Veneta* (p.d. A21747) ha confermato la natura di enti pubblici a finanza parafiscale integrata da contributi statali e da proventi vari per i servizi resi.

degli esteri) per gli statuti e le loro eventuali variazioni (ad eccezione degli statuti in vigore alla data del 31 dicembre 2012, per i quali è disposta un'approvazione *ope legis*).

Articolo 6-bis, em. 6.0.2000

(Deroga al patto di stabilità interno per i Comuni e le Province colpiti dal sisma)

L'**articolo 6-bis, aggiunto in sede referente (em. 6.0.2000)**, introduce una deroga al patto di stabilità interno per i comuni e le province dell'Emilia Romagna, della Lombardia, del Veneto e dell'Abruzzo interessati dagli eventi sismici del maggio 2012 e dell'aprile 2009.

In particolare si prevede che per l'anno 2013 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dell'aprile 2009 sono ridotti - con le procedure previste per il patto regionale verticale⁹, disciplinato dall'articolo 1, commi 138 e 140, della [legge di stabilità 2011](#) - nei limiti seguenti:

- di 50 milioni di euro, per gli enti locali della regione Emilia Romagna;
- di 5 milioni di euro per gli enti locali della regione Lombardia;
- di 5 milioni di euro per gli enti locali della regione Veneto;
- di 30 milioni di euro per gli enti locali della regione Abruzzo.

Ai fini dell'attuazione della presente disposizione le predette regioni, nel ridurre gli obiettivi degli enti locali, non devono peggiorare contestualmente i propri obiettivi di patto.

Quanto agli effetti finanziari della norma sui saldi di finanza pubblica, quantificati in 90 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede ricorrendo al "Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali", istituito nello stato di previsione del MEF dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Articolo 6-bis, em. 6.0.80/82

(Incrementi di superfici in sede di ricostruzione)

L'**articolo 6-bis, inserito a seguito dell'approvazione nel corso dell'esame in sede referente degli identici emendamenti 6.0.80, 6.0.81 e 6.0.82**, interviene sull'articolo 3, comma 13-bis, del decreto-legge n. 74 del 2012, ove si prevede la

⁹ Si ricorda che il patto verticale consente a ciascuna regione di autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico, attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale, compensando - con la rideterminazione del proprio obiettivo di risparmio - il rispetto complessivo degli obiettivi finanziari dell'aggregato, inteso come complessivo di regione e enti locali.

possibilità per i Comuni di concedere un *bonus* volumetrico, pari ad un incremento massimo del 20% della superficie utile, per la ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, nel rispetto delle norme di tutela ambientale, culturale e paesaggistica.

Il nuovo testo estende la disposizione anche alla ricostruzioni di immobili adibiti ad attività agricola e zootecnica.

Articolo 6-bis, em. 6.0.1000

(Assunzioni di personale per emergenza post-sisma maggio 2012)

Si autorizza - **con l'emendamento 6.0.1000** - l'assunzione con contratti di lavoro flessibile per gli anni 2012-2013- 2014, per far fronte alla situazione emergenziale conseguente al sisma del 20 e 29 maggio 2012.

Autorizzati a stipulare i contratti (aventi scadenza non oltre il 31 dicembre 2014) sono: per l'80 per cento delle unità di personale assunte, i Comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, i Comuni di Ferrara, Mantova (nonché di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta); per il 16 per cento delle unità assunte, la struttura commissariale istituita per il coordinamento degli interventi; per il restante 4 per cento, le prefetture di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia.

I contratti (prorogabili) sono stipulati nel rispetto dei limiti complessivi di spesa di 3,75 milioni di euro per l'anno 2012, di 20 milioni per l'anno 2013, di 20 milioni per l'anno 2014, in deroga ai vincoli assunzionali. Vi è facoltà per le amministrazioni territoriali contraenti (unioni di Comuni o, se non costituite, Comuni) di attingere alle graduatorie (secondo il loro ordine), anche per le assunzioni a tempo indeterminato, da quelle amministrazioni approvate.

L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è: 95% in favore della Regione Emilia-Romagna; 4% in favore della Regione Lombardia; 1% in favore della Regione Veneto (in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2012).

I Presidenti di quelle Regioni, operanti quali Commissari delegati, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza 1° agosto 2012 e sino al 31 dicembre 2014, alle unità lavorative (ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa) alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative, nei limiti di trenta ore mensili il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso, debitamente documentato, per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza. Per al copertura si attinge al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate.

Articolo 6-bis, em. 6.0.5000 (testo 3)

(Disposizioni concernenti i soggetti danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)

L'**articolo 6-bis, aggiunto in sede referente (em. 6.0.5000 testo 3)** introduce alcune modifiche alle disposizioni recate dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (*legge di stabilità 2013*), con le quali è stato introdotto un finanziamento garantito dallo Stato a favore dei titolari di imprese industriali, commerciali, agricole ovvero per i lavoratori autonomi, che abbiano subito un danno economico alle loro attività a seguito del sisma del maggio 2012, al fine di poter fare fronte al pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

In particolare la **lettera a)** del comma 1 modifica il comma 366 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013, prevedendo che i soggetti sopra menzionati possano accedere ad un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 15 novembre 2013 (anziché sino al 30 giugno 2013 come previsto dal testo vigente).

La **lettera b)** modifica il comma 368 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013, in cui si individua la procedura per accedere al finanziamento. Per effetto della modifica apportata i soggetti interessati dovranno presentare ai presidenti delle regioni interessate ed ai soggetti finanziatori una perizia asseverata attestante l'entità della riduzione del reddito 2012 rispetto alla media dei 3 anni precedenti (e non più, pertanto, una autodichiarazione come attualmente previsto).

La **lettera c)** infine sostituisce il comma 373 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013, che nel testo vigente precisa come l'efficacia delle disposizioni descritte sia subordinata alla previa verifica della loro compatibilità da parte dei competenti organi comunitari.

Nella sua nuova formulazione, il comma 373 stabilisce anzitutto che i soggetti interessati possano richiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito il finanziamento in parola entro il 15 novembre 2013.

La norma precisa altresì che, ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, per i finanziamenti in parola:

- si tiene conto dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato dall'istituto di credito e il tasso di riferimento calcolato in base alla Comunicazione della Commissione UE relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione¹⁰;

¹⁰ La Comunicazione (*Gazzetta Ufficiale* C 14 del 19 gennaio 2008) stabilisce il metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione utilizzati nell'analisi dei casi di aiuto di Stato per calcolare l'equivalente sovvenzione di un aiuto, in particolare nelle ipotesi di aiuto erogato in più quote, per

- i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati, verificano l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi.

A tal fine i presidenti devono predisporre un registro degli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dal sisma.

Articolo 6-bis, em. 6.0.9000

(Deroga al patto di stabilità interno per il sisma in Molise)

L'**articolo 6-bis, aggiunto in sede referente (em. 6.0.9000)**, introduce per il 2013 una deroga al patto di stabilità interno (*per i comuni e le province, si può solo presumere*) del Molise ai fini del ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e novembre 2002.

In particolare si prevede che per l'anno 2013 gli obiettivi del patto di stabilità interno del Molise, al fine di agevolare la ripresa delle attività, consentire l'attuazione dei piani di ricostruzione e ripristinare i danni causati dagli eventi sismici del 2002, sono ridotti - con le procedure previste per il patto regionale verticale¹¹, disciplinato dall'articolo 1, commi 138 e 140, della legge di stabilità 2011 - di 15 milioni di euro.

Quanto agli effetti finanziari della norma sui saldi di finanza pubblica, si provvede ricorrendo al "Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali", istituito nello stato di previsione del MEF dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Articolo 7

(Interventi in favore delle zone sismiche della regione Abruzzo)

L'**articolo 7** prevede una serie di interventi in favore delle zone della regione Abruzzo colpite dal sisma del 6 aprile 2009 utilizzando a tal fine le risorse assegnate dal CIPE con la delibera n. 135 del 21 dicembre 2012: specificamente, i **commi 1 e 2** sono diretti ad assicurare assistenza alla popolazione colpita dal sisma, il **comma 3** riconosce un contributo al comune dell'Aquila per gli affitti comunali.

verificare la conformità dell'aiuto con la regola *de minimis* e con i regolamenti d'esenzione, nonché per calcolare gli elementi di aiuto che risultano dai regimi di prestiti a tasso agevolato.

¹¹ Si ricorda che il patto verticale consente a ciascuna regione di autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico, attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale, compensando - con la rideterminazione del proprio obiettivo di risparmio - il rispetto complessivo degli obiettivi finanziari dell'aggregato, inteso come comprensivo di regione e enti locali.

L'emendamento 7.5 (testo2), approvato nel corso dell'esame in sede referente, aggiungendo il **comma 3-bis**, assegnata alla Provincia de L'Aquila la somma di 1.852.644,15 euro per l'anno 2013, per provvedere al pagamento dei canoni per le sedi istituzionali, in attesa della ricostruzione. Per la copertura dell'onere si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, della Delibera CIPE 135 del 2012, ove si prevede lo stanziamento di 180 milioni di euro per la copertura di spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nelle aree del cratere.

Il **comma 4** destina risorse per il ripristino della funzionalità della Prefettura dell'Aquila, infine i **commi 5 e 6** individuano alcune competenze degli Uffici speciali per la ricostruzione. Si segnala che **l'emendamento 7.16 (testo corretto)**, identico al 7.17, **approvato nel corso dell'esame in sede referente**, aggiunge il **comma 6-bis** con il quale si autorizza il sindaco dell'Aquila ad assegnare gli alloggi del Progetto CASE (Complessi Antisismici Sostenibili ed Ecocompatibili) e dei MAP (moduli abitativi provvisori), ricorrendo determinati requisiti, a nuovi nuclei famigliari, lavoratori di assistenza domiciliare e comunque a taluni soggetti, fra i quali gli affittuari, non aventi diritto per specifici motivi alle assegnazioni secondo la normativa vigente. Si prevede, inoltre la facoltà del Sindaco di assegnare gli alloggi in eccesso anche a nuclei familiari in grave difficoltà o ad associazioni con finalità sociali. Inoltre **l'emendamento 7.26, approvato nel corso dell'esame in sede referente**, aggiungendo il **comma 6-bis** modifica il articolo 23, comma 12-*septies*, del decreto-legge n. 95 del 21012, che assegna al Comune de L'Aquila, ai comuni del cratere ed alla Provincia de L'Aquila un contributo straordinario per il 2012 finalizzato alla stabilità dell'equilibrio finanziario e a garantire la continuità del servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Con la modifica apportata si lega il contributo, sia ai maggiori costi sostenuti, che alle minori entrate conseguite a seguito della situazione emergenziale, due parametri che invece vengono indicati in modo alternativo nel testo vigente. Il medesimo emendamento, aggiungendo il **comma 6-ter**, modifica allo stesso modo l'articolo 1, comma 289, della legge n. 228 del 2012, ove analogo contributo straordinario viene previsto, per il 2013, sempre in favore del Comune de L'Aquila, dei comuni del cratere ed della Provincia de L'Aquila.

Il **comma 6-bis, introdotto a seguito dell'approvazione in sede referente dell'emendamento 7.30 (testo 2)**, dispone che i pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata successivi al primo SAL, vengono effettuati previa presentazione di autocertificazione rilasciata dal presidente del consorzio o amministratore

di condominio o proprietario beneficiario e dal direttore dei lavori, con cui si attesti l'avvenuto pagamento degli appaltatori fornitori e subappaltatori; l'autocertificazione non è richiesta per la rata finale del pagamento.

Un ulteriore **comma 6-bis (emendamento 7.22 testo 4 approvato dalle Commissioni riunite referenti)** autorizza il Comune dell'Aquila alla proroga o rinnovo (sino al termine ultimo del 31 dicembre 2013) del contratto di lavoro del personale a tempo determinato (anche con profilo dirigenziale), assunto sulla base della normativa emergenziale per le attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città de L'Aquila e dei comuni del cratere.

L'autorizzazione è anche in deroga ai vincoli assunzionali in materia di pubblico impiego e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale.

La spesa autorizzata è nel limite di euro 1,2 milioni di euro per l'anno 2013, a valere sulle risorse destinate all'Ufficio Speciale della città de L'Aquila e all'Ufficio speciale dei restanti comuni del cratere destinate all'assunzione di personale a tempo indeterminato.

A valere su quelle medesime risorse, sino ad un massimo di 1 milione di euro per l'anno 2013, i Comuni del cratere sono autorizzati a prorogare o rinnovare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri emergenziali.

E' altresì autorizzata la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2013 del contratto di lavoro del personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto dalla provincia de L'Aquila, sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso l'ente, nel limite di spesa di 580.000 euro (cui si provvede nel limite massimo delle risorse previste nel bilancio del suddetto ente).

Articolo 7-bis, em. 7.0.1000

(Rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma Abruzzo)

L'articolo 7-bis, introdotto a seguito dell'approvazione in sede referente dell'emendamento 7.0.1000, al comma 1, autorizzata la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, destinata alla concessione di contributi a privati, per la ricostruzione di immobili nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009. Il comma in esame finalizza l'autorizzazione alla prosecuzione degli interventi già previsti dal dall'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 39 del 2009, ove si prevedeva la concessione di contributi a fondo perduto per la ricostruzione di immobili adibiti ad abitazione principale danneggiati, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale. Nel comma in esame si parla, invece, di immobili "prioritariamente" adibiti ad abitazione principale. Le risorse di cui al precedente periodo sono assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE.

Secondo il **comma 2** i comuni, che hanno il compito di erogare i contributi sulla base degli stati di avanzamento degli interventi, prevedono clausole di revoca in relazione alle modalità di impiego delle risorse. In caso di mancata restituzione del contributo revocato si procede con l'iscrizione a ruolo e le somme riscosse sono riassegnate ai comuni interessati.

Il **comma 4** incrementa di 98,6 milioni di euro per l'anno 2013 la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il **comma 5** dispone la copertura dell'onere derivante dal presente articolo mediante le maggiori entrate derivanti dalla rideterminazione delle misure dell'imposta fissa di bollo prevista dal **comma 3** dell'articolo in esame.

Articolo 8

(Rimozione delle macerie; ripristino di disponibilità per attività di monitoraggio - sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo)

I **commi 1-3** dettano disposizioni sì da consentire la prosecuzione dell'impiego di Vigili del fuoco e Forze armate nella rimozione delle macerie prodotte dal sisma che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile 2009. Tali Corpi possono essere inoltre impiegati per la demolizione di edifici pubblici danneggiati.

I **commi 4 e 5** individuano le tipologie di rifiuti soggetti a movimentazione e trasporto da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate.

Il **comma 5-bis dell'articolo 8, aggiunto in sede referente (em. 8.22 testo 3)** ripristina integralmente per l'anno 2013 le disponibilità di cui all'articolo 1 della legge 26 febbraio 2010, n. 26 (*rectius* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195¹², convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 26 del 2010).

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 195 del 2009 ha autorizzato la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2011 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013 allo scopo di assicurare la massima funzionalità delle attività di monitoraggio del rischio sismico in relazione agli eventi sismici dell'Abruzzo del 6 aprile 2009.

L'onere, quantificato in 1 milione di euro per l'anno 2013, è coperto con corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

I **commi 6 e 8** recano norme di copertura finanziaria per i commi diversi dal precedente.

Il **comma 7** stabilisce le modalità attraverso le quali le Forze Armate continuano a concorrere ai servizi di vigilanza e protezione del territorio dei

¹² *Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.*

comuni terremotati in funzione anticrimine, in concorso con le Forze di polizia, autorizzando per il 2013 l'impiego di un contingente di 135 unità di personale.

Articolo 8-bis, em. 8.0.100 (testo 2)
(Patrocinio degli uffici legali regionali)

L'emendamento 8.0.100 (testo 2), approvato dalle Commissioni riunite, stabilisce che, ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli uffici legali delle Regioni sono autorizzati ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti, delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative delle Regioni medesime, nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Il testo normativo già figura nell'art. 11, comma 8-bis, del d.l. n. 35 del 2013, definitivamente approvato dalla Camera (A.C. 676-B).

Articolo 8-bis, em. 8.0.500
(Utilizzo di terre e rocce da scavo)

L'articolo 8-bis, introdotto a seguito dell'approvazione in sede referente dell'emendamento 8.0.500, limita in via generale, con la finalità di agevolare la realizzazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame, l'applicazione del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, ai soli materiali prodotti nell'esecuzione di opere soggette alla Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) o alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

Con la disposizione in commento viene modificata, con una fonte di rango primario, una materia disciplinata da un regolamento adottato con un decreto ministeriale, sia pur limitatamente alla definizione del relativo ambito di applicazione.

Articolo 1 del disegno di legge di conversione n. 576, commi da 1-bis a 1-quaterdecies
(Trasferimento delle funzioni in materia di turismo)

Questi commi - recati dall'**emendamento X1.1 al d.d.l di conversione, approvato dalle Commissioni riunite referenti** - dispongono il trasferimento delle funzioni (e correlativamente, del personale e delle risorse) in materia di turismo, dalla Presidenza del Consiglio (ove operava sinora l'Ufficio per le politiche del turismo) al Ministero dei beni e attività culturali (il quale

conseguentemente muta intestazione, estendendola sì da ricompredervi il turismo).

Dal trasferimento non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Un successivo decreto del Presidente del Consiglio è previsto provvedere al trasferimento del personale (il quale mantiene il trattamento fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici se più elevato rispetto al trattamento del personale della struttura ministeriale 'ricevente' il personale).

Sono infine dettate alcune novelle, relative al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Se ne amplia la composizione, includendovi il ministro per i beni e le attività culturali (ed il turismo, dovrebbe dirsi sulla scorta della nuova intestazione attribuita al ministero: *tuttavia il dettato dell'emendamento mantiene la vecchia dicitura, che non lo comprende*), il ministro degli affari europei, il ministro per la coesione territoriale, il ministro degli affari regionali "in qualità di presidente della Conferenza permanente Stato-Regioni", il presidente (o suo delegato) della Conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome.

Inoltre si espunge dalla legge n. 349 del 1986 ("Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale"), là dove essa prevede che Il Ministro dell'ambiente è membro del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), del Comitato di Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e del Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA) - si espunge, si diceva, il riferimento al CIPE (il che non significa soppressione della partecipazione del ministro dell'ambiente, che è invece affermata, in via generale 'ordinamentale', dalla precedente disposizione ricordata). Lo stesso dicasi per il ministro degli affari comunitari (novella alla legge n. 183 del 1987) e per il ministro degli affari regionali (novella alla legge n. 289 del 2002).

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>9</u>	Dossier	Atto del Governo n. 7 "Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio"
<u>10</u>	Dossier	Atto del Governo n. 9 "Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti"
<u>11</u>	Dossier	Dati statistici relativi all'amministrazione della giustizia in Italia
<u>12</u>	Dossier	Atto del Governo n. 11 "Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico nonché di categorie di personale iscritte presso l'Inps, l'ex-Enpals e l'ex-Inpdap"
<u>13</u>	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 662 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali" Edizione provvisoria
<u>14</u>	Testo a fronte	In tema di riforma costituzionale: quattro testi a confronto (1997-2012)
<u>15</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 587 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013
<u>16</u>	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 588 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013
<u>17</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 662 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali" Il testo approvato in sede referente
<u>18</u>	Dossier	In materia di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati - Elementi di documentazione
<u>19</u>	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 720, 243, 641 e 729 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".